

## CAMERA DEI DEPUTATI N. 3345

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARONIA, ANDÒ, ANTONIOZZI, BARBERI SALVATORE, BASILE GIUSEPPE, BASILE GUIDO, BONINO, BUFFONE, CAPUA, CAVALIERE ALBERTO, CERAVOLO, DANTE, FAILLA, FORMICHELLA, GALATI, GERACI, GULLO, INFANTINO, LA SPADA, MADIA, MARTINO GAETANO, MICELI, MINASI, MUSOLINO, SANZO, SCALIA, SCHIRÒ, SENSI, TURNATURI, VIGO, VILLELLI

*Annunciata il 4 dicembre 1957*

## Provvidenze a favore dei comuni di Messina e Reggio Calabria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il risanamento dei bilanci organicamente deficitari dei comuni di Messina e Reggio Calabria ha costituito motivo di costante preoccupazione, da parte dello Stato e di quelle civiche Amministrazioni, tanto che — venuti a cessare i benefici, di cui alla legge 12 gennaio 1909, n. 12, e successive, fino al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, prima, e quelli previsti dal decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 26, contenente disposizioni per i comuni gravemente danneggiati dalla guerra, poi — il Parlamento, conscio delle difficoltà insormontabili in cui continuavano a dibattersi gli enti in questione, concedeva, con legge 11 giugno 1954, n. 354, un contributo annuo, complessivo per i due comuni, di lire 500 milioni, per ciascuno degli anni dal 1952 al 1956.

Nella relazione alla legge in parola, dopo opportune premesse sul carattere dei precedenti interventi statali, era testualmente detto:

« ... che le nuove città di Messina e di Reggio Calabria, ricostruite dopo il terremoto del 1908, sono sottoposte a rigorosi regolamenti antisismici; la limitazione nella altezza dei fabbricati ha di molto esteso il

perimetro dell'abitato, con evidente notevole aumento di servizi obbligatori di viabilità interna, fognatura, illuminazione, ecc.

« Alle aumentate esigenze dei pubblici servizi, ha fatto riscontro il verificatosi sviamiento del traffico industriale e commerciale, con indubbia ripercussione negativa nel campo dei tributi locali.

« Le distruzioni operate dall'ultima guerra hanno, poi, maggiormente aggravato la già critica situazione finanziaria delle due città di Messina e di Reggio Calabria, che si presenta, oggi, ancora più difficile, in dipendenza del maggior costo dei pubblici servizi.

« Il problema che per la sua ampiezza e gravità s'impone all'attenzione del Governo dovrà in seguito essere esaminato più compiutamente. Per il momento è necessario, peraltro, fronteggiare le più essenziali esigenze delle predette città ed avviare i loro bilanci verso un migliore assetto, presupposto indispensabile per una futura sistemazione della loro situazione finanziaria ».

Il comune di Messina, inoltre, rientrando nel regime autonomistico della Regione siciliana, non ha potuto fruire, per gli anni 1950 e 1951, dei cospicui contributi in capitale,

concessi dallo Stato a favore degli Enti locali deficitari.

Frattanto, le due Amministrazioni interessate, ritenuta l'inadeguatezza delle provvidenze come sopra disposte ed allo scopo di garantire ai due comuni il risanamento totale e definitivo dei loro bilanci, peroravano il ripristino delle cosiddette addizionali, di cui alla citata legge 12 gennaio 1909, n. 12.

Tralasciando qui di soffermarci su tale problema, la cui mole, riconosciamo, imporrà studi quanto mai severi e ponderati, reputiamo di doverci riferire ancora una volta alla legge 11 giugno 1954, n. 354, che, se già esaurita nei suoi effetti, permane integra nelle sue premesse e nelle sue finalità.

Oggi, in attesa di quei provvedimenti definitivi che da anni le due Amministrazioni auspicano, si dimostrano necessarie, almeno in linea contingente, provvidenze analoghe a quelle disposte per il quinquennio 1952-1956.

Ma poiché, nel decorso di questi ultimi anni, e precisamente dall'epoca in cui è stata

predisposta la legge in parola, la situazione finanziaria dei due comuni è andata sempre più peggiorando, malgrado siano state applicate tutte le supercontribuzioni di legge, incrementate al massimo tutte le entrate e ridotte al minimo indispensabile le spese — tanto che lo spareggio dei due bilanci, di lire 1.690.000.000 per Messina e di lire 725.500.000 per Reggio Calabria e per l'anno 1951, è aumentato rispettivamente a lire 3.907.007.555 ed a lire 1.846.159.818 per l'esercizio 1957 — è necessario che il contributo già concesso in lire 500 milioni annui e per 5 anni sia elevato a lire 2.000.000.000 annui e per 10 anni.

Nel perdurare, infatti, delle cause permanenti del terremoto del 1908, già ampiamente illustrate in altre occasioni e largamente note al Parlamento italiano, ci onoriamo proporre, alla stregua delle medesime premesse e considerazioni che hanno suffragato il precedente provvedimento, la seguente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Per le particolari esigenze derivanti dal terremoto del 1908 è concesso, ai comuni di Messina e di Reggio Calabria, un contributo annuo complessivo di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli anni dal 1957 al 1966.

Tale contributo sarà ripartito, con decreto del Ministro delle finanze, fra i predetti comuni, proporzionalmente alla popolazione legale residente, sulla base dei dati ufficiali dell'ultimo censimento demografico.

### ART. 2.

I fondi per l'erogazione del contributo previsto dal precedente articolo 1 della presente legge saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

All'onere di lire 2.000.000.000 relativo al contributo dovuto per l'anno 1957 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal primo provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1957-58.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.